

La riparazione per l'irragionevole durata dei processi.

Nota a sentenza Cass. Sent. n. 16086 dell'8.7.2009

Ancora recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il danno non patrimoniale deve essere risarcito *“solo per il ritardo eccedente il termine di ragionevole durata”* (Cass. Civ. Sez. I. sent. n. 16086 dell'8.7.2009). Appare opportuno precisare che diverse decisioni della Corte Europea, emesse a carico dell'Italia in data 10.11.2004, hanno affermato che il termine da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell'indennizzo per la eccessiva durata del processo, è quello della intera durata del procedimento. La Corte Europea, dopo aver constatato l'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari, in Italia, aveva altresì ricordato che l'art. 41 CEDU consente alla Corte di accordare al ricorrente una soddisfazione in via equitativa, qualora non ritenesse che il risarcimento concesso in sede nazionale costituisse una riparazione adeguata per cui aveva condannato lo Stato italiano al pagamento di ulteriori somme, provvedendo a base della liquidazione del danno morale la intera durata del procedimento e non solo per il periodo di ritardo (rispetto al termine da ritenersi ragionevole). In pratica, da una parte abbiamo la l. 89/2001 che pone a base del risarcimento **solo** il periodo di ritardo e l'indirizzo seguito dalla CEDU che pone a base del calcolo l'intera durata del giudizio.

Il contrasto già è stato esaminato dalla Corte di Cassazione (sent. Cass. Civ. Sez. I sent. 03.01.2008 n. 14) che ha escluso – come era stato proposto dal ricorrente – la incostituzionalità della norma della l. n. 89/2001, art. 2, per violazione dell'art. 117 Cost., per il fatto che ammette l'indennizzo solo per gli anni eccedenti la durata ragionevole, diversamente dalla CEDU, che l'ammette per ogni anno del procedimento, non potendo il legislatore nazionale con legge ordinaria, derogare alla Costituzione, al diritto comunitario e alle convenzioni internazionali.

L'eccezione di incostituzionalità proposta dal ricorrente richiamava l'art. 6 della Convenzione nella applicazione fornita dalla Corte Europea affermando che *“una volta superata la durata ritenuta ragionevole, ogni anno del procedimento va indennizzato, non potendosi esentare gli anni di una durata ragionevole che non è stata”*.

Secondo la Cassazione, come si legge in sentenza, non si può parlare di incostituzionalità della norma in quanto la disposizione dell'art. 6 *“individua qual è il contenuto del diritto ad un equo processo, e, conseguentemente, le modalità delle sue possibili violazioni; non disciplina certo le conseguenze delle violazioni e le modalità della loro riparazione”*... - aggiungendo che *“...si può logicamente e fondatamente ritenere che sia riferibile all'art. 6 la giurisprudenza della Corte che individua i termini di durata del processo,...ma non certo la giurisprudenza che individua i criteri da utilizzare per determinare l'ammontare del risarcimento, riguardando questa non la violazione dei diritti dell'equo processo, ma la determinazione di un'equa soddisfazione”*.

“Dato il campo di applicazione che, giova ripeterlo, non è quello dell’accertamento della violazione ma quello consecutivo della sua riparazione- non può ritenersi l’art. 2 l. n. 89/2001 in contrasto con la norma interposta costituita dall’art. 6 della Convenzione e quindi con l’art. 117”.

“Il diverso parametro di calcolo dell’equa riparazione – scrive in conclusione la Suprema Corte – introdotto dalla Corte Europea ...produce il solo effetto di aprire alla “vittima” della violazione la via sussidiaria dell’applicabilità dell’art. 41 della CEDU sull’equa soddisfazione, che permette di accordare un’equa soddisfazione alla parte lesa quando la stessa ritiene che il risarcimento ottenuto da parte dello Stato nazionale sia stato incompleto e inadeguato”.

In buona sostanza, la Cassazione ribadisce il contrasto che sussiste tra la giurisprudenza nazionale e quella della CEDU *“non potendo darsi alla giurisprudenza della CEDU diretta applicazione nell’ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale su indicata (come invece sarebbe possibile per la normativa comunitaria) avendo la Corte Costituzionale chiarito con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 che la Convenzione CEDU non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, a differenza di quanto avviene con le norme comunitarie”.*

A nostro avviso, pur condividendo le ragioni espresse dalla Corte, riteniamo che il problema non sia stato risolto e che la l. 89/2001 merita di essere rivisitata se si vuole evitare il continuo ricorso alla CEDU, tenuto conto che il principio ribadito dalla Suprema Corte in materia è un principio consolidato per cui è quasi automatico il ricorso alla CEDU anche perché i giudici di merito ed anche la Suprema Corte sono portati a disapplicare i parametri più volte riaffermati dalla CEDU in tema di liquidazione.

Se la legge Pinto doveva servire a dare applicazione a livello interno alle norme pattizie, crediamo che si possa senz’altro parlare di fallimento anche sotto il profilo dei tempi della effettiva riparazione che avviene spesso con notevole ritardo rispetto alla data del provvedimento della Corte di Appello e non di rado solo a seguito di minacciata esecuzione a carico della P.A..

Nota a cura dell’avv. E. Oropallo – Ottobre 2009